

Legge regionale 27 luglio 2007 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/06/2016

Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.

Art. 11

(Operazioni di votazione con modalità elettronica)

- 1.** Alle ore otto della domenica il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali adottati, avvia la macchina di voto e dichiara aperta la votazione.
- 2.** Il presidente di seggio ammette gli elettori al voto, conformemente all'indicazione del dispositivo di segnalazione della macchina di voto.
- 3.** Qualora nel corso delle operazioni di voto si verifichi un guasto o un malfunzionamento della macchina di voto il presidente provvede, senza indugio, a far intervenire il personale tecnico individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, dando atto nel verbale degli interventi compiuti.
- 4.** Qualora, per qualsiasi inconveniente tecnico, la votazione debba essere sospesa, il presidente ne dà atto nel verbale, indicando le cause, gli interventi effettuati e la durata. Se la sospensione si protrae per più di trenta minuti, le operazioni di voto sono prolungate per un tempo corrispondente.